

OGGI LA FIRMA DI MINISTERO E SINDACATI. PUNTEGGI ANCHE AI CONVIVENTI: EFFETTO DELLA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI

Contratto mobilità, restrizioni alla scelta delle sedi

DI MARCO NOBILIO

I docenti che chiederanno di essere trasferiti ad altra scuola nell'ambito dello stesso comune non avranno più la priorità e dovranno competere con tutti gli altri aspiranti della provincia. È l'effetto dell'eliminazione della fase comunale della mobilità a domanda prevista nel nuovo contratto sui trasferimenti e i passaggi di ruolo di quest'anno. Le trattative sono ormai alle battute finali e l'accordo dovrebbe essere siglato oggi, 24 gennaio, salvo impedimenti dell'ultima ora. Rispetto al contratto dell'anno scorso vi saranno forti penalizzazioni per i docenti già in ruolo all'atto dell'esecuzione del piano straordinario di immissioni in ruolo previsto dalla legge 107 (cosiddette fasi B e C) e qualche vantaggio in più per i titolari su ambito. In pratica, non sarà più consentito ai titolari su scuola di chiedere esclusivamente di essere trasferiti in 15 scuole come nel decorso anno scolastico. Ma sarà comunque consentito esprimere 5 preferenze riguardanti altrettante istituzioni scolastiche anche ai titolari su ambito. Dunque, non sarà più possibile indicare i codici meccanografici

delle scuole, ma solo ed esclusivamente quelli delle istituzioni scolastiche. Per esempio, nelle scuole medie, non sarà più consentito esprimere il codice di una o più scuole medie contenute in un istituto comprensivo, ma solo il codice dell'istituto comprensivo. E nelle scuole superiori, invece del codice della scuola, bisognerà indicare quello dell'istituto superiore. In pratica, bisognerà indicare i codici che, fino all'anno scorso, recavano la dicitura: «non esprimibile dal personale docente».

Il problema della correttezza dei codici sarà bypassato dall'intervento diretto dell'amministrazione. Perché, essendo ormai a regime la procedura di compilazione e inoltre via web delle domande, i codici saranno adeguati già alla fonte. Resta il fatto, però, che l'unificazione degli istituti superiori determinerà la compilazione di graduatorie uniche suddivise per classi di concorso. E ciò potrebbe ingenerare delle incognite all'atto dell'individuazione dei soprannumerari. In ogni caso, le preferenze analitiche (quelle riferite alle istituzioni scolastiche) potranno essere espresse fino a un massimo di 5. Mentre, per le restanti 10, gli interessati, se lo riter-

ranno opportuno, potranno esprimere solo preferenze sintetiche riferite agli ambiti territoriali. In ogni caso, i richiedenti non potranno più esprimere, tra le preferenze sintetiche, il codice del comune.

È stata inoltre recepita la legge sulle unioni civili, per effetto della quale sarà possibile fruire dei 6 punti per il ricongiungimento al coniuge anche se si tratta di convivente more uxorio, purché tale convivenza risulti dagli atti dell'anagrafe. Essendo stata cassata la fase comunale, il punteggio di ricongiungimento assumerà rilievo in tutto l'ambito dove è ubicata la residenza del coniuge o del convivente.

Ma il condizionale è d'obbligo, perché questo è uno degli aspetti sui quali sono emerse posizioni contrastanti in sede di contrattazione. Tanto più che si introdurrebbero delle penalizzazioni a danno dei soggetti privi di convivente o familiari prossimi a cui ricongiungersi. Penalizzazioni prima circoscritte solo al comune di residenza del familiare del richiedente avente titolo ed ora estese a territori ampi come due distretti uniti tra loro.

© Riproduzione riservata

